



**COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE**  
*(Provincia di Imperia)*

**Determinazione N. 542 del 16/05/2024**

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

<b>OGGETTO:</b>	<b>PEF TARI 2024 2025. Aggiornamento biennale del Piano Finanziario "grezzo" 2022/2025 Gestore Comune.</b>
-----------------	--

**IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

Visto il decreto prot.n. 3166 del 08.03.2024 di conferimento dell'incarico di elevata qualificazione;

Dato atto che il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147-bis TUEL 267/2000 e ss.mm.ii. è racchiuso nella firma del responsabile di servizio posta in calce al provvedimento;

Dato atto che il visto di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 147-bis TUEL 267/2000 e ss.mm.ii. sono racchiusi rispettivamente nella firma del responsabile del servizio finanziario in calce al provvedimento;

Rilevato che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";*

[--\_Hlk100592632--]Osservato che l'articolo 3 comma 5-quinquies del Decreto Legge n. 228 del 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25/02/2022, ha altresì stabilito che: *"A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";*

Preso atto che con l'art. 43 co. 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 co. 5 quinquies D.L. 228/2021 è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*

VISTI gli emendamenti approvati dalla 6° commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato nel testo della conversione del Decreto Legge nr. 39 del 29 marzo 2024: il primo ha differito, con riferimento all'annualità 2024, il termine per l'approvazione delle tariffe TARI al 30 giugno ed il secondo fa salve le deliberazioni eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto;

CONSIDERATO che la conversione in legge del Decreto è prevista entro il 28 maggio 2024, ovvero entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore (il 29 marzo u.s.);

RITENUTO altresì che stante l'ampia condivisione della disposizione presentata dal Governo ed approvata dalla Commissione all'unanimità si possa considerare pressoché certa la proroga dei termini al 30 giugno 2024 per l'adozione degli atti TARI con riferimento all'annualità 2024;

Visto l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Vista la Deliberazione [--\_Hlk87535576--]363/2021/R/Rif emanata in data [--\_Hlk87535644--]3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) [--\_Hlk87535713--]per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;

[--\_Hlk87535742--]Vista la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha fornito i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Osservato, in particolare, l'articolo 7 della Deliberazione 363/2021/R/Rif che ha previsto[--\_Hlk87536008--]: *“7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, **il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025**, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. [...] 7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. [...]”*;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.05.2022 di adozione del Piano Finanziario TARI 2022-2025;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 31.05.2023 che ha predisposto il Piano Finanziario unitario per il Comune di San Bartolomeo al Mare intervenendo sul PEF 2022/2025 già precedentemente adottato dal Consiglio, apportando le variazioni necessarie sull'annualità 2023 procedendo alla contestuale revisione del Piano Finanziario 2022/2025 ;

Preso atto di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2023/R/Rif all'articolo 7.3 *“Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 nonché quello di cui al comma 7.2, **sono soggetti ad aggiornamento biennale** secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:*

*a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*

*b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;*

*c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente”*;

Osservato che l'articolo 8.1 della Deliberazione 363/2022/R/Rif prevede quanto segue: *“l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti”*;

Vista la Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale l'Autorità ha emanato

disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani;

Vista la Deliberazione 387/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, con la quale l'Autorità ha definito specifici obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei Rifiuti Urbani;

Vista la Deliberazione 389/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale ARERA ha emanato le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dal suddetto articolo 8, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;

Vista la Deliberazione 487/2023/R/Rif emanata in data 24 ottobre 2023, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della Deliberazione 389/2023/R/Rif, di aggiornamento biennale dell'MTR-2;

Vista la Determinazione 1/DTAC/2023 emanata in data 6 novembre 2023 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif;

Vista la Deliberazione 7/2024/R/Rif emanata in data 23 gennaio 2024, tramite la quale ARERA ha ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla Deliberazione 363/2021/R/Rif e adottato ulteriori disposizioni attuative relative all'aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025;

Osservato che, nello specifico, l'articolo 1.2 della Deliberazione 389/2023/R/Rif dispone *“Ai fini dell'aggiornamento biennale di cui al comma 1.1:*

*a) con riguardo alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per gli anni 2024 e 2025, il gestore aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;*

*[...]*

*c) gli organismi competenti di cui alle precedenti lett. a) e b), in esito alla procedura di validazione di cui al comma 7.4 della deliberazione 363/2021/R/RIF compiuta sulla base delle informazioni e degli atti enucleati al comma 7.3 del medesimo provvedimento, assumono le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmettono all'Autorità [...];*

Considerato che tale aggiornamento si realizza mediante la compilazione dello schema “Tool di calcolo MTR-2 agg. 2024-2025” contenuto nell'Allegato 1 alla Determinazione 1/DTAC/2023;

Considerato altresì che sulla base dell'Allegato 2 alla Determinazione 1/DTAC/2023, “Relazione di accompagnamento – Agg. 2024-2025” il gestore debba provvedere alla predisposizione dei Capitoli 2 e 3 concernenti rispettivamente la “Descrizione dei servizi forniti” ed i “Dati relativi alla gestione dell'Ambito tariffario”;

Rilevato che l'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023/R/Rif, all'articolo 1.1 definisce il Gestore come *“il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei RU, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia”* ed il servizio integrato di gestione come *“il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti”;*

Considerato che il Comune di San Bartolomeo al Mare gestisce in economia l'attività di gestione tariffe e

rapporto con gli utenti;

Rilevata pertanto la necessità da parte del Comune di San Bartolomeo al Mare di predisporre un proprio Piano Finanziario grezzo per il servizio svolto in economia, che potrà comprendere anche altre voci di costo non direttamente connesse alla gestione delle fasi del servizio esplicitate al punto precedente ma comunque incluse nel perimetro di regolazione dell'Autorità e non dovrà invece comprendere elementi che troveranno spazio all'interno di Piani Finanziari grezzi predisposti da altri Gestori del servizio;

Rilevato altresì che ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

Considerata la Legge Regionale Liguria n. 13 del 29 giugno 2023, tramite la quale è stata istituita l'Agenzia regionale ligure per i Rifiuti – ARLIR, finalizzata alla concretizzazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e incaricata della gestione del sistema di regolazione tariffaria e controllo sui costi previsto da ARERA;

Osservato quanto indicato all'interno del “Piano triennale delle attività” adottato dall'ARLIR, tramite Decreto n. 1 dell'11 settembre 2023, con riferimento all'acquisizione dei compiti di ETC in data da definirsi (*“tendenzialmente aprile 2024”*) alla luce degli adempimenti fiscali previsti in capo agli Enti Locali;

Considerato altresì che alla data di approvazione della presente Determinazione la Provincia di Imperia non ha provveduto a rendere noto il soggetto a cui è affidato, nelle more del subentro di ARLIR, il ruolo di Ente Territorialmente Competente per l'anno 2024, e che quindi in continuità con gli anni precedenti, siano da ritenere implicitamente assegnate ai Comuni le funzioni ad esso spettanti;

Osservato che l'articolo 28.3 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, aggiornato sulla base delle disposizioni contenute nella Deliberazione 389/2023/R/Rif, prevede che *“Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli”*;

Considerato che il Comune di San Bartolomeo al Mare ricade nella casistica appena descritta e pertanto si è reso necessario individuare due distinte figure all'interno dello stesso ente, l'una (coincidente con l'Ufficio Tributi) deputata all'aggiornamento del Piano Finanziario per le annualità 2024 -2025 e l'altra (coincidente con la Giunta Comunale) che si occuperà della procedura di validazione dei dati trasmessi dai singoli Gestori, rilevando che i due soggetti coinvolti non sono in alcun modo sovrapponibili ma anzi contraddistinti da evidente terzietà tra le parti;

Osservato che l'Ufficio Tributi di fatto riveste la funzione di soggetto gestore, in seno all'organizzazione funzionale dell'ente e pertanto il Responsabile di detto Ufficio risulta qualificato per procedere all'estrapolazione dei dati di costo e delle informazioni funzionali all'aggiornamento del Piano Finanziario “grezzo” per il biennio 2024-2025, essendo a conoscenza delle procedure e degli elementi necessari alla gestione del servizio,

Vista altresì la Dichiarazione di Veridicità di cui all'Allegato 3 alla presente determinazione;

Considerate le difficoltà applicative dell'impianto regolatorio delineato da ARERA che, [--\_Hlk87970900--]in continuità con la precedente metodologia, rivolgendosi genericamente ai gestori individuati come soggetti diversi dall'ente pubblico, non ha provveduto a disciplinare regole chiare ed univoche ad uso degli uffici comunali, facendo riferimento soltanto a criteri di contabilità privatistica, ponendo questo ufficio nella condizione di dover interpretare la disciplina contenuta nell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif, aggiornato dalla Deliberazione 389/2023/R/Rif, che si ritiene comunque di

aver integralmente applicato;

Rilevato che la relazione individuata come “Allegato 2” alla presente determinazione è stata redatta sulla base di quanto disciplinato ai capitoli 2 e 3 dell’Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 e contiene tutti gli elementi descrittivi necessari, compresi i riferimenti alle fonti contabili obbligatorie e i criteri di valorizzazioni dei costi, soprattutto in assenza di possibilità di imputazione diretta degli stessi al servizio di gestione della tariffa TARI, in modo che gli stessi siano sempre ricostruibili ed evidenzino l'utilizzo di driver ritenuti adeguatamente rappresentativi del costo sostenuto;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 107 e, per gli enti privi di dirigenza, l’art. 109, comma 2, che definiscono le prerogative dirigenziali;

Ritenuto di provvedere in merito;

## **DETERMINA**

1. di predisporre l’aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario “grezzo” TARI per il biennio 2024 – 2025 di competenza del Comune in qualità di Gestore della Tariffa e Rapporto con gli Utenti (GTRU);
2. di adottare gli allegati 1 e 2 alla presente determinazione che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, redatti sulla base degli schemi tipo di cui agli allegati 1 e 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023;
3. che le informazioni e i dati di natura patrimoniale, economica e finanziaria inseriti negli allegati 1 e 2, trovano corrispondenza nei valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie, tenute ai sensi di legge da questo Comune come da Dichiarazione di Veridicità di cui all’allegato 3;
4. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio;
5. di trasmettere la presente determinazione e gli allegati che costituiscono parti integranti della stessa al soggetto validatore del Piano Finanziario per il biennio 2024-2025, identificabile con la Giunta Comunale del Comune di San Bartolomeo al Mare, per quanto di competenza.

Il Responsabile del Settore

F.to Dott. Davide Accordino



**COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE**  
*(Provincia di Imperia)*

<b>N.RO DETERMINA</b>	<b>DATA</b>	<b>PROPOSTA DA</b>	<b>DATA ESECUTIVITA'</b>
<b>542</b>	<b>16/05/2024</b>	<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>	<b>16/05/2024</b>

**OGGETTO: PEF TARI 2024 2025. Aggiornamento biennale del Piano Finanziario "grezzo" 2022 2025 Gestore Comune.**

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario rilascia i seguenti visti: l'attestazione di copertura finanziaria, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del d.l. 78/2009) e con i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità ed il visto di regolarità contabile.

Addì, 16/05/2024

Il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria

F.to Dott. Davide Accordino



**COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE**  
*(Provincia di Imperia)*

<b>N.RO DETERMINA</b>	<b>DATA</b>	<b>PROPOSTA DA</b>	<b>DATA ESECUTIVITA'</b>
<b>542</b>	<b>16/05/2024</b>	<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>	<b>16/05/2024</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>PEF TARI 2024 2025. Aggiornamento biennale del Piano Finanziario "grezzo" 2022 2025 Gestore Comune.</b>
-----------------	--

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio elettronico del Comune dal 19/12/2024 al 03/01/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 commi 1 e 2 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, 19/12/2024

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott. Pier Luigi Alonzo

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ALONZO PIER LUIGI

CODICE FISCALE: TINIT-LNZPLG63S02H501Q

DATA FIRMA: 19/12/2024 14:57:03

IMPRONTA: 35636663643465313864633636303562653930663638393062356263363034656638656432633631